# REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 02.12.2004
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 30.11.2006

ART. 1

**Gestione del servizio dei trasporti funebri**

Ferma restando la facoltà di assumere direttamente la gestione nell'ambito del territorio comunale, giusta le norme di cui al R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 ed al relativo regolamento di esecuzione, il Comune provvede normalmente ad assicurare il servizio dei trasporti funebri conferendolo a ditte private che operano nel Comune e che diano idonee garanzie di assolverlo con regolarità e decoro, in possesso delle seguenti autorizzazioni:

a) le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri a pagamento in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri occorre che dimostrino di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e delle licenze per l'attività di Agenzie di affari di cui all'art. 115 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
b) le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere autorizzate al noleggio di vettura con conducente, ai sensi dell'art. 8 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

ART. 2

**Requisiti delle imprese per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre a pagamento.**

Le imprese che intendono effettuare trasporti funebri a pagamento sul territorio del Comune di Legnago devono dimostrare e comunicare al Comune, allegando idonea documentazione, la disponibilità continuativa di una dotazione sufficiente di mezzi e di personale idoneo per assicurare il regolare e decoroso espletamento del servizio.

La dotazione di mezzi deve essere tale da consentire di adibire ad ogni servizio di trasporto funebre un carro funebre ed adeguati strumenti per facilitare e rendere decorosi e sicuri il carico e lo scarico delle salme. I mezzi necessari per l'espletamento del servizio devono appartenere all'impresa interessata a titolo di proprietà oppure trovarsi nella disponibilità della stessa per effetto di un contratto di leasing o di noleggio di durata non inferiore a cinque anni, **oppure per effetto di un contratto di Franchising stipulato con una società fornitrice in possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento.**

La dotazione di personale deve essere tale da garantire per ciascun servizio la presenza del personale necessario per eseguire tutte le operazioni in condizioni di decoro e sicurezza. Il personale addetto ai trasporti funebri dovrà essere in regola con le norme in materia previdenziale ed assicurativa.

In particolare, le imprese di onoranze funebri che intendono richiedere l'autorizzazione a svolgere l'esercizio dell'attività di trasporto funebre nel territorio del Comune di Legnago, devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di una rimessa, (nel Comune di Legnago), conformi alle disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990;
b) avere come personale dipendente un responsabile dell'andamento dell'impresa ed almeno due unità per ogni sede e filiale, con disponibilità saltuaria di ulteriore personale, se occorrente, purchè in regola con le vigenti norme contributive ed assicurative. E' equiparato a personale dipendente il titolare dell'impresa individuale o il socio che svolge nell'impresa attività in forma prevalente e continuativa;
c) disponibilità continuativa nel Comune di una sede ove svolgere la trattazione degli affari.

Verificata la sussistenza delle condizioni previste, che potranno anche essere autocertificate dalle ditte richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000, fatte salve le norme sui controlli delle dichiarazioni fornite, il dirigente dell'ufficio preposto autorizza la singola impresa all'esercizio dell'attività, avendo cura di prescrivere, a carico della stessa, l'obbligo dello svolgimento dei servizi di cui ai successivi artt. 11 e 13, pena la decadenza dall'autorizzazione. **Nel caso la ditta richiedente sia parte contraente di un contrato di Franchising, le autocertificazioni saranno rilasciate dal fornitore.**

ART. 3

**Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre a pagamento**

Costituiscono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione, le seguenti situazioni se gravanti sul responsabile dell'andamento dell'impresa e, in caso di impresa funebre, anche sul personale addetto alla trattazione con i familiari:

a) essere stato condannato con sentenza definitiva, per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni o per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;
b) essere stato condannato per il reato di cui all'art. 513 bis del codice civile;
c) essere stato dichiarato fallito, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. E', altresì, causa ostativa la pendenza di procedura fallimentare nei confronti di soggetti di cui al presente comma;
d) essere stato sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'art. 4 della Legge 3 agosto 1988, n. 327, finchè durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
e) essere stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza di cui all'articolo 215 del codice penale, finchè durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
f) essere stato sottoposto ad una delle misure di prevenzione disposte ai sensi della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
g) essere stato condannato per contravvenzioni accertate in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;
h) essere stato condannato alla pena accessoria dell'interdizione di cui all'art. 32 *bis* del codice penale, ovvero a quella dell'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli articoli 32 *ter* e 32 *quater* del codice penale.

La mancanza di condizioni ostative potrà essere anche autocertificata dalle ditte richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000, fatte salve le norme sui controlli delle dichiarazioni fornite.

ART. 4

**Autorizzazione al singolo trasporto funebre**

Prima del rilascio della autorizzazione al trasporto funebre, il personale incaricato dovrà verficare, per ciascun trasporto:

a. la corrispondenza degli elementi descrittivi le modalità del servizio con la situazione di fatto, con i tempi e con le previsioni di percorso;
b. gli elementi identificativi dell'incaricato del trasporto funebre, nonché del mezzo impiegato;
c. l'esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre rilasciata dallo stesso o da altro Comune, ove non sia già depositata;
d. in assenza dell'autorizzazione, una autocertificazione che attesti il rispetto di quanto previsto dal presente regolamento;
e. il pagamento del diritto fisso da parte della ditta incaricata.

All'uopo dovranno essere predisposti moduli e modalità di comunicazione idonee a semplificare al massimo le fasi di autorizzazione e controllo.

Ove possibile è preferibile la tramissione per via telematica, nelle forme consentite dalla legge.

ART. 5

**Categorie dei trasporti funebri**

Il trasporto funebre sarà di classe unica per tutti i cittadini. Le ditte locali devono garantire l'esecuzione tempestiva ed esatta dei servizi, ivi compresi quelli per il recupero delle salme e per il trasporto delle salme fuori Comune, quando viene richiesto.

ART. 6

**Autofunebri**

Il servizio dei trasporti funebri deve essere effettuato, di regola, mediante autofunebri.
Gli autofunebri devono possedere i requisiti di decoro richiesti dalla particolare natura dei servizi cui sono adibiti.

Devono essere muniti di silenziatore e di accorgimenti rivolti ad evitare qualsiasi disturbo alle persone che seguono il corteo.

I mezzi predetti, prima di essere posti in uso, devono essere riconosciuti idonei dall'ASL.

Devono essere pure collaudati a norma di legge. E' vietata ogni iscrizione esterna.

Il libretto di idoneità igienico-sanitaria deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli Organi di Vigilanza, come sancito dall'art. 20 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R.10 Settembre 1990, n. 285.

ART. 7

**Cofani funebri**

Le ditte espletanti il servizio devono tenere a disposizione del pubblico cofani funebri completi di ogni accessorio. I cofani, completi di accessori, devono essere tenuti in mostra dalle ditte in locali all'uopo predisposti. I prezzi devono risultare ben visibili in apposito quadro e sui cofani in mostra.

Le ditte devono provvedere, a propria cura e spese ad una adeguata pubblicità, anche nei locali di vendita, dei tipi di cofani funebri a disposizione.

ART. 8

**Personale**

Le ditte devono disporre di personale idoneo ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi di loro competenza. Per ogni servizio funebre dovrà intervenire un numero di almeno quattro addetti, compreso il conducente dell'autofunebre. Il personale addetto dovrà essere di età non inferiore ai diciotto anni e tenere in servizio un comportamento serio ed irreprensibile.

ART. 9

**Divise degli addetti al servizio**

Le ditte devono fornire, a propria cura e spese, agli addetti al servizio trasporti funebri decorose divise (una invernale e una estiva), da rinnovarsi periodicamente. La foggia delle divise deve essere preventivamente assentita dalla Amministrazione Comunale.

ART. 10

**Cortei funebri**

La celebrazione dei funerali avviene in conformità delle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria. I necrofori delle ditte sono tenuti a provvedere al trasporto delle salme all'interno dei cimiteri fino al luogo di inumazione o di tumulazione. Sono tenuti, altresì, a coadiuvare il personale cimiteriali nella messa a dimora dei feretri. L'orario dei funerali è determinato dall'Ufficio di Polizia Mortuaria in conformità al precitato Regolamento.

ART. 11

**Servizi particolari**

Le ditte locali, a turnazione, sono tenute ad effettuare i seguenti servizi: recupero e trasporto di salme o di resti mortali dal luogo di decesso o del rinvenimento ad altra sede (cella mortuaria, abitazione, camera mortuaria dell'Ospedale, celle dell'Istituto di Medicina Legale, etc.) previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria. Per i recuperi di cui sopra, le ditte espletanti il servizio dovranno usare un contenitore rigido di materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

Qualora, però, faccia seguito il funerale a pagamento ovvero il trasporto fuori Comune, verranno applicati i diritti previsti dagli artt. 20 e 21 del presente regolamento.

Con deliberazione della Giunta Comunale è determinato l'importo da corrispondere alle ditte per i servizi di cui al presente articolo, differenziando il trattamento degli interventi diurni da quelli notturni.

Per ditte locali si intendono tutte quelle ditte aventi sede o filiale sul territorio comunale di Legnago, autorizzate a svolgere l'attività di trasporto funebre.

La turnazione sarà disposta dal responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria secondo criteri che garantiscano una equa rotazione e la copertura del servizio nel corso dell'anno.

ART. 12

**Fornitura cofani e servizio funebre per gli indigenti**

Per i funerali degli indigenti, richiesti dal Comune, è fatto obbligo alle ditte locali di tenere costantemente in deposito presso le rispettive sedi almeno un cofano di legno di larice a coperchio trifacciale verniciato con due mani di vernice ipossodica e completo della relativa imbottitura, costruito a norma delle vigente disposizioni regolamentari.

Con deliberazione di Giunta Comunale è stabilito l'importo da corrispondere alle ditte incaricate dell'espletamento del servizio di cui al presente articolo.

ART. 13

**Norme per il trasporto funebre degli indigenti**

Il trasporto funebre degli indigenti verrà effettuato dalle ditte locali mediante rotazione disciplinata dall'Ufficio di Polizia Mortuaria che provvederà ad inviare segnalazione alla ditta interessata.

I familiari o i conoscenti, nonché le Associazione di appartenenza dei deceduti indigenti, potranno disporre, a loro spese, per la stampa e l'affissione di annunci funebri, nonché per la confezione di corone o di altre decorazioni floreali intese a conferire l'opportuno decoro alle onoranze funebri dei loro congiunti o soci.

ART. 14

**Trasporti a mano**

Le ditte hanno l'obbligo di eseguire senza alcun compenso particolare e per qualsiasi percorso i trasporti a mano per quelle località che fossero inacessibili agli autofunebri.

ART. 15

**Trasporti da e per altri Comuni e per l'estero**

I trasporti da e per altri Comuni e per l'estero sono disciplinati dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

ART. 16

**Responsabilità per lo svolgimento del servizio**

Il Comune esercita il controllo sull'operato delle ditte assegnatarie dei trasporti funebri e sull'adempimento di tutti gli altri impegni assunti. Le ditte devono eseguire i servizi con la massima puntualità e diligenza osservando, altresì, tutte le disposizioni che venissero impartite dall'Ufficio di Polizia Mortuaria o da altri Uffici comunali in relazione alle rispettive competenze funzionali. Le ditte assumono ogni responsabilità nei confronti del personale o dei terzi derivanti da qualsiasi atto o fatto inerente allo svolgimento del servizio, salva l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo.

ART. 17

**Violazione del regolamento - sanzioni**

Qualora gli addetti ai controlli rilevassero violazioni alle disposizioni del presente regolamento, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, il dirigente sospenderà immediatamente il rilascio dell'autorizzazione al singolo trasporto funebre.

In caso di perduranti inottemperanze, il dirigente dell'ufficio preposto dispone la sospensione temporanea dell'autorizzazione per un periodo non superiore a tre mesi.

In particolare, il dirigente competente dispone inoltre la sospensione temporanea dell'autorizzazione allo svolgimento del servizio nei seguenti casi:

a) irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio;
b) mantenimento degli automezzi in condizioni non idonee;
c) mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte del personale dell'impresa;
d) mancato rispetto delle norme previdenziali ed assicurative relative al personale delle imprese;
e) mancato servizio;
f) inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o delle norme di legge inerenti l'attività delle imprese di onoranze funebri.

L'applicazione di almeno tre provvedimenti di sospensione temporanea nell'arco di un biennio comporta la revoca dell'autorizzazione.

Le condizioni ostative di cui all'articolo 3, se sorgono in capo al titolare di un'autorizzazione già rilasciata, comportano la revoca dell'autorizzazione suddetta.

La revoca può essere, inoltre, disposta quando la particolare gravità della violazione commessa è tale da compromettere la fiducia nell'affidabilità dell'impresa autorizzata e nel regolare svolgimento del servizio.

I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati in contradditorio con la parte interessata che può presentare osservazioni o produrre memorie a propria discolpa.

ART. 18

**Controversie**

La soluzione di eventuali controversie inerenti l'applicazione del presente Regolamento è deferita ad un collegio arbitrale, composto di tre membri, di cui uno nominato dalla Giunta Comunale, uno dalla ditta assegnataria ed uno dal Presidente del Tribunale.

ART. 19

**Richiesta di servizio**

I privati richiederanno il servizio di trasporto direttamente ad una delle ditte, la quale ne darà tempestiva comunicazione all'Ufficio di Polizia Mortuaria, precisando le generalità del defunto, il luogo in cui verrà effettuato il funerale, nonché il tipo di sepoltura richiesta.

ART. 20

**Riscossione dei diritti (trasporti intra-comunali)**

Per ogni trasporto funebre effettuato esclusivamente sul territorio comunale dovrà essere corrisposto apposito diritto, la cui misura è determinata con delibera di Giunta Comunale

ART. 21

**Diritti di entrata e di uscita salma (trasporti inter-comunali)**

I feretri con partenza dal territorio comunale di Legnago e da trasferirsi in altro Comune o provenienti da altri Comuni e destinati ai cimiteri comunali di Legnago, devono sottostare al pagamento di diritti, la cui misura è determinata con delibera di Giunta Comunale.

ART. 22

**Onoranze funebri ai Caduti in Guerra o cittadini benemeriti**

La Giunta Comunale potrà assumere a carico del bilancio comunale le spese inerenti alle onoranze funebri di Caduti in Guerra o di cittadini particolarmente benemeriti. Verificandosi tale evenienza, la ditta locale, incaricata a rotazione dall'Ufficio di Polizia Mortuaria, provvederà all'espletamento delle onoranze funebri e del relativo trasporto secondo quanto richiesto dal Comune.

ART. 23

**Prescrizioni sanitarie**

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva, il Sindaco, su proposta del responsabile del Servizio Igiene Pubblica dell'ASL, può ordinare il trasporto urgente del cadavere alla camera mortuaria dell'Ospedale competente per il periodo di osservazione di legge, mediante autofunebre chiuso. Le ditte assegnatarie del servizio dovranno curare la disinfezione degli autofunebri e degli accessori ogni qualvolta il responsabile del Servizio Igiene Pubblica dell'ASL ne faccia richiesta e subito dopo il trasporto di morti per malattie contagiose. Per i morti di malattia infettiva, l'autorizzazione al trasporto per il periodo dal 1° maggio al 30 settembre è data solo quando è stato accertato che al cadavere, composto nella duplice cassa, sia stato iniettato quanto previsto per legge.

In tali casi le salme devono essere poste nella cassa con gli indumenti che indossano ed avvolte in un lenzuolo imbevuto di soluzione di acido fenico al 5%.

Tali prescrizioni si applicano in tutti i mesi dell'anno per i feretri che per raggiungere la località di destinazione impiegano 24 ore di tempo.

ART. 24

**Norma di chiusura**

Le ditte che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, svolgano attività di trasporto funebre senza essere in possesso dei requisiti dallo stesso previsti, sono tenute a conformarsi alle relative disposizioni entro il termine di un anno dalla entrata in vigore del regolamento medesimo.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si richiamano le disposizioni contenute nel vigente Regolamento Generale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e le prescrizioni sanitarie vigenti.

Il presente regolamento abroga le norme del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria per le parti con esso non compatibili, nonché il Regolamento per il servizio dei trasporti funebri approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 10 febbraio 1998 ed entra in vigore il 1° gennaio 2005.

# INDICE

ART. 1 - Gestione del servizio dei trasporti funebri;

ART. 2 - Requisiti delle imprese per ottenere l'autorizzazione;

ART. 3 - Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione;

ART. 4 - Autorizzazione al singolo trasporto;

ART. 5 - Categorie dei trasporti;

ART. 6 - Autofunebri;

ART. 7 - Cofani funebri;

ART. 8 - Personale;

ART. 9 - Divide degli addetti;

ART. 10- Cortei funebri;

ART. 11- Servizi particolari;

ART. 12- Fornitura cofani e servizio funebre per gli indigenti;

ART. 13- Trasporto funebre degli indigenti;

ART. 14- Trasporti a mano;

ART. 15- Trasporti da e per altri Comuni e per l'estero;

ART. 16- Responsabilità per lo svolgimento del servizio;

ART. 17- Sanzioni;

ART. 18- Controversie;

ART. 19- Richiesta di servizio;

ART. 20- Riscossione dei dirittti;

ART. 21- Diritti di entrata e uscita salma;

ART. 22- Onoranze funebri ai Caduti o cittadini benemeriti;

ART. 23- Prescrizioni sanitarie;

ART. 24- Norme di chiusura;